

DECRETO CURA ITALIA: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ' DELLE IMPRESE

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. "decreto Cura Italia"), contiene rilevanti misure di sostegno alla liquidità delle imprese: principalmente una moratoria nel pagamento di rate di mutui e di leasing, il divieto di riduzione degli affidamenti bancari e facilitazioni nell'ottenimento di garanzie creditizie.

1. Moratoria dei finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI)

A favore delle PMI (con meno di 250 persone e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure attivo di stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro: così definite dalla Raccomandaz. C.E. 2003/361, art. 2 dell'allegato) residenti in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo, già classificate come "deteriorate" secondo le norme applicate alle banche, sono previsti:

- a. una moratoria sino al 30 settembre per il pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti rateali (compresi i leasing), con conseguente allungamento del piano di rimborso, senza applicazione di nuovi o maggiori oneri e con allungamento automatico della garanzia del Fondo PMI (v. oltre punto 2.e); per evitare la maturazione degli interessi già concordati è possibile chiedere solo la sospensione del capitale;
- b. il divieto di revoca, totale o parziale, fino al 30 settembre degli importi delle aperture di credito e delle anticipazioni su crediti, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, esistenti al 29.2.2020 o, se maggiori, degli importi esistenti al 17.3.2020;
- c. la proroga fino al 30 settembre del pagamento di prestiti con rimborso non rateale.

Per usufruire delle agevolazioni su illustrate, le imprese interessate devono presentare una comunicazione (facsimile in allegato) in cui autocertificano (ex art. 47, DPR 447/2000) di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (art. 56).

Resta in vigore anche la possibilità, ai sensi dell'Accordo per il Credito dell'ABI, di chiedere il rinvio di un anno del pagamento di finanziamenti a medio lungo termine oppure di allungare la scadenza dei finanziamenti.

2. Agevolazioni per l'accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI

Per i prossimi nove mesi:

- a. al fine di ridurre i costi di accesso al Fondo centrale PMI presso il Mediocredito Centrale, la garanzia viene concessa a titolo gratuito, è sospeso l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previsto, ed è eliminata la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni finanziarie non andate a buon fine;
- b. l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro;
- c. per le operazioni di finanziamento fino a un importo massimo garantito per singola impresa di € 1.500.000, la percentuale massima di copertura è pari all'80% per gli interventi di garanzia diretta, e al 90% per gli interventi di riassicurazione (oltre la soglia di 1,5 milioni, e fino al tetto di 5 milioni, la percentuale di copertura del finanziamento dovrebbe, viceversa, essere stabilita in base al modello di rating che attualmente regola il funzionamento del Fondo);

- d. viene previsto il rilascio della garanzia anche per finanziamenti legati a operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione, al medesimo soggetto beneficiario, di un importo superiore almeno del 10% all'importo residuo dell'originario debito rinegoziato;
- e. è disposto l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza Coronavirus;
- f. per accedere alla garanzia è semplificata la procedura di valutazione del merito del credito, limitata ai soli profili economico-finanziari (ovvero basata sull'analisi degli ultimi bilanci, per le società di capitali, ovvero delle ultime dichiarazioni fiscali, per le società di persone e le imprese individuali), senza cioè indagare la dinamica dei rapporti intervenuti con il sistema creditizio (dati relativi agli affidamenti accordati e utilizzati, ecc.) (art. 49).

3. Garanzia di Stato per le imprese senza accesso al Fondo centrale PMI

Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in specifici settori, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo PMI, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato, rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta.

Un successivo decreto ministeriale stabilirà criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e individuerà i settori interessati.

4. Finanziamenti all'esportazioni

Con riferimento ai mutui concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (L. 29 luglio 1981, n. 394), può essere disposta la sospensione fino a 12 mesi del pagamento per capitale ed interessi delle rate in scadenza nel 2020 con allungamento del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art. 58).

5. Misure di sostegno per lavoratori autonomi e liberi professionisti

5.1. Accesso gratuito al Fondo di garanzia PMI per lavoratori autonomi e professionisti

Le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che autocertifichino di essere state danneggiate dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, possono accedere al Fondo di garanzia delle PMI, gratuitamente e senza necessità di valutazione, relativamente all'erogazione di finanziamenti fino a € 3.000 e con durata inferiore a 18 mesi.

5.2. Sospensione del pagamento della rate di mutuo prima casa

Per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo, lavoratori autonomi e liberi professionisti che, come conseguenza della crisi, autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre un terzo del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019, possono inoltrare richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per mutui prima casa (c.d. "fondo Gasparri") per ottenere la sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione della dichiarazione ISEE (art. 54).

6. Trasformazione in credito d'imposta delle imposte anticipate su crediti non incassati

In una successiva nota informativa sarà analizzata la disciplina della trasformazione in crediti di imposta delle imposte anticipate riferite a perdite non ancora computate fiscalmente per cessione crediti commerciali o finanziari vantati nei confronti di debitori inadempienti (art. 55).

23 marzo 2020